



COMUNE DI NAVE
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE
E PIAZZE MORTE.

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.59 e ss.mm.ii, della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 e ss.mm.ii. e della DGR 27 giugno 2016 n. X/5345 all'interno del mercato settimanale del Comune.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla deliberazione consiliare per la definizione delle aree pubbliche.

Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di martedì in Piazza Martiri della Libertà, nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Alle ore 14.00 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà comunque normalmente effettuato con l'eccezione di Natale, Capodanno, 25 aprile e 1 maggio; in relazione a tali festività il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà anticipare o posticipare la data di svolgimento.

Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia.

Il numero complessivo dei posteggi del mercato è pari a 40.

Tra i banchi contigui deve essere previsto uno spazio minimo di 50 cm che dovrà restare libero da ingombri.

L'articolazione dei posteggi è così definita:

- area riservata alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore rosso): n.13 posteggi così identificati:

posteggio 1	di mq 42,50
posteggio 2	di mq 45,00
posteggio 3	di mq 45,00
posteggio 4	di mq 66,00
posteggio 5	di mq 42,50
posteggio 13	di mq 40,00
posteggio 14	di mq 50,00
posteggio 15	di mq 80,00
posteggio 16	di mq 40,00
posteggio 17	di mq 40,00
posteggio 18	di mq 45,00
posteggio 19	di mq 45,00
posteggio 27	di mq 45,00
- area riservata alla vendita di prodotti non alimentari (contrassegnata nella planimetria con colore blu): n. 27 posteggi così identificati:

posteggi da 6 a 12	di mq 45,00
posteggi 20-21 e 22	di mq 42,50
posteggio 23	di mq 45,00
posteggio 24 e 25	di mq 42,50
posteggio 26	di mq 45,00
posteggi 28-29-30 e 31	di mq 45,00
posteggi 32 e 33	di mq 42,50
posteggi 34 e 35	di mq 45,00
posteggio 36	di mq 42,50

- | | |
|--|-------------|
| posteggi 37 – 38 e 39 | di mq 45,00 |
| posteggio 40 | di mq 42,50 |
| – posteggio riservato alla vendita di produttori agricoli (contrassegnato nella planimetria con colore verde): 1 posteggio | |
| posteggio n.42 | di mq 30,00 |

Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente per l'autoveicolo utilizzato, l'operatore ha diritto a che venga ampliata, previa autorizzazione del Comune.

Qualora l'ampliamento non fosse possibile, all'operatore verrà concesso un altro posteggio anche in altro luogo o in altro giorno.

Art.2 – Piazze morte e posteggi isolati

Il posteggio n. 43 è indipendente (cosiddetta "posteggio isolato"), essendo ubicato presso P.zza S.Maria Ausiliatrice; esso è destinato esclusivamente alla vendita di alimenti nella giornata di giovedì.

I posteggi n. 44-45-46 sono indipendenti (cosiddetta “piazza morta”), essendo ubicati presso P.zza Nikolajewka a Cortine di Nave e sono riservati alla vendita di prodotti alimentari; la vendita verrà effettuata nella giornata di venerdì.

Su tali posteggi non viene effettuata la spunta.

Art. 3 - Modifiche

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della locazione, del numero di posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato ad altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità storica di presenza effettiva sul mercato;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Eventuali modifiche di minore rilievo quali spostamenti di posteggi all'interno del mercato, modifiche nelle dimensioni dei posteggi potranno essere deliberate direttamente dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avviene a seguito di bando pubblico secondo i criteri definiti dal D.Lgs 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Le medesime modalità di assegnazione verranno utilizzate per i posteggi indipendenti (c.d. “piazze morte”) di cui all'art. 2).

Art. 5 - Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati all'articolo 4.

Il provvedimento ha durata di 12 anni. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Art. 6 - Presenze sul mercato

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato alle ore 8.00, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Art. 7 - Gestione del mercato e modalità di esercizio della vigilanza

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione e il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia locale. Gli agenti in servizio provvederanno a quanto segue:

- a) rilevazioni delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;
- e) relazione annuale gestione.

Gli operatori del mercato eleggono due "rappresentanti di mercato", i quali hanno la funzione di rappresentare tutti gli operatori nel corso di conferenze di servizi, riunioni, consultazioni e di ogni altra tipologia di comunicazione con gli organi tecnici e politici del Comune. I rappresentanti di mercato nello svolgimento del loro incarico non possono sostituirsi alle funzioni proprie delle Commissioni e/o Associazioni di categoria.

Art. 8 - Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- a) possesso dei documenti autorizzativi, nonché di carta di esercizio e attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, al fine di poterli esibire su richiesta degli organi competenti;
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato;
- e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- f) rispetto della superficie assegnata;
- g) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad altezza minima di mt. 2.20;
- h) non occupare spazio superiore a quello consentito;
- i) non depositare la merce esposta sulla sede stradale.

Art. 9 - Posteggio n.42 (riservato ai produttori agricoli)

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato un posteggio ai produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 228/2001, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti, che non potrà comunque superare la durata massima di 4 mesi nel corso anno.

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo limitato alla stagionalità degli stessi.

L'assegnazione del posteggio n.42 avviene secondo i seguenti criteri:

- data di presentazione della SCIA telematica allo Sportello Unico Attività Produttive
- stagionalità dei prodotti

Ai produttori viene rilasciata una concessione di posteggio con validità annuale e si applicano le stesse norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale.

La perdita della caratteristica di produttore comporterà la revoca immediata del posteggio.

Il posteggio che non viene utilizzato dal produttore agricolo avente diritto è assegnato, per il solo giorno di effettuazione del mercato, al produttore agricolo titolare di autorizzazione di cui al D.Lgs. 228/2001 con il più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli il posteggio non verrà assegnato per la spunta.

Art.10 Area riservata all'Associazione Agricoltura e territorio della Valle del Garza

Ai margini del mercato è istituita un'area riservata ai membri dell'Associazione "Agricoltura e territorio della Valle del Garza".

In caso di mancato utilizzo di tale spazio per un periodo superiore a quattro mesi nel corso dell'anno solare, o in caso di rinuncia all'assegnazione da parte dell'Associazione "Agricoltura e territorio della Valle del Garza" l'area non verrà assegnata.

Art. 11 Normativa igienico-sanitario

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell' A.T.S. territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 12 - Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 6/2010, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981.

Qualora la gravità del fatto lo richieda, o in caso di recidiva, la polizia locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

- b) l'abusiva estensione di oltre un quarto della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di mancata corresponsione della tassa di occupazione suolo pubblico del posteggio assegnato e del mancato rispetto della relativa ingiunzione di pagamento, l'operatore verrà sospeso dal posteggio fino alla regolarizzazione dell'importo dovuto.

Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione si protragga oltre i termini di legge, quattro mesi nell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Art. 13 - Revoca concessione

La concessione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui agli artt. 20 e 21 della L.R. 2/2/2010 n.6;
- b) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo di tempo superiore a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o altri gravi motivi documentati;
- d) in caso di subentro: mancata comunicazione dell'avvenuto subingresso entro quattro mesi, nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà, ovvero entro un anno, in caso di decesso del titolare;
- e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge o alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse per fatto non imputabile all'operatore, sentito l'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

Art. 14 – Modalità erogazione energia elettrica

Il mercato è attrezzato con torrette per l'erogazione dell'energia elettrica ad uso degli operatori.

Al fine di poter accedere all'erogazione, gli operatori dovranno presentare richiesta al Servizio Tecnico Comunale tramite apposito modulo dallo stesso predisposto.

Il Servizio Tecnico Comunale determinerà le modalità tecniche di utilizzo di tali attrezzature e l'entità del rimborso dovuto al Comune dagli operatori.

In caso di richieste superiori alla capacità di erogazione delle torrette, il diritto di allaccio verrà assegnato sulla base della data di presentazione del relativo modulo al protocollo del Comune.

Art. 15 – Subingresso.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti morali e

professionali previsti dalla normativa vigente all'atto del subingresso e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo eventuale proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità, presentando istanza telematica al Comune in cui ha sede il posteggio.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo di voltura per il Comune.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale (un anno dal decesso del titolare dell'attività).

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. Nelle operazioni di subingresso si dovrà inoltre prevedere il rispetto dei due settori (alimentare e non alimentare).

Art. 16 – Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita.

Gli operatori possono accedere al proprio posteggio non oltre le ore 8.00.

L'assegnazione dei posteggi liberi viene effettuata giornalmente dalle ore 8.00 alle ore 8.15.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Durante l'orario di svolgimento del mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.

In ogni altro caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

L'area interessata dovrà essere completamente liberata da attrezzature ed automezzi entro le ore 14.00.

Ciascun operatore ha diritto ad utilizzare l'intero spazio assegnato con i propri automezzi e/o attrezzature; le strutture di copertura potranno sporgere verso l'esterno per non oltre 50 centimetri, rispetto all'area autorizzata, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area.

Art. 17 - Registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o del collaboratore o dipendente o familiare in possesso del foglio aggiuntivo della carta di esercizio.

In caso di assenza, sono considerate giustificate quelle riconducibili a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata di mercato successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;
- presentare agli uffici comunali la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 gg dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre 17 giornate di mercato nell'anno solare).

Art. 18 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati.

I posteggi non assegnati in concessione o non occupati dai titolari, sono assegnati giornalmente entro le ore 8.15 ai soggetti presenti che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche e che abbiano presentato regolare istanza entro il 31 dicembre dell'anno precedente o, per la spunta da effettuarsi nel secondo semestre, entro il 30 giugno dell'anno in corso.

L'assegnazione avviene nel rispetto categorico della tipologia merceologica del posteggio disponibile e secondo il seguente criterio di priorità:

- maggior numero di presenze effettive sul mercato;

A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata, in caso di subentro, con quella del dante causa.

Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare alla spunta è necessario:

- aver presentato, nei tempi sopra indicati, la domanda di partecipazione alla spunta;
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno e orario;
- esibire la carta di esercizio aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare dell'impresa o di un collaboratore/dipendente in possesso del “foglio aggiuntivo” della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi comporta l'azzeramento della posizione in graduatoria, salvo gravi e giustificati motivi documentati.

Art.19 – Norme finali.

Il presente Regolamento sostituisce ogni altro regolamento in materia.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 114/1998, alla L.R. 6/2010, alla DGR 5519/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.